



Contratto di concessione del servizio di gestione del bar caffetteria e di somministrazione di alimenti presso il Nuovo polo universitario nonché del servizio di somministrazione di bevande calde, fredde ed alimenti solidi preconfezionati a mezzo di distributori automatici e semiautomatici e della fornitura ed installazione di refrigeratori d'acqua a rete idrica, in noleggio, presso le sedi dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste - CIG B2493E23B5.

TRA

Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste con sede in Aosta, Strada Cappuccini 2/A, C.F. 91041130070 (nel proseguo Università), nella persona della dott.ssa Lucia Ravagli Ceroni, Direttore generale, nata a [omissis], il [omissis], Codice fiscale [omissis], a ciò delegata con deliberazione del Consiglio dell'Università n. 74 del 26 settembre 2024 - di seguito Ateneo o Concedente

E

GESTIONE SERVIZI INTEGRATI S.r.l., con sede in via Girolamo Benzoni, n. 45, 00154 Roma (RM), Partita Iva n. IT04825541008, rappresentata nel presente atto dal Sig. Fiero Innocenzi, nato a [omissis], il [omissis], Codice fiscale [omissis], in qualità di Presidente del Consiglio di amministrazione - di seguito Concessionario

Premesso che

con decreto del Presidente della Giunta esecutiva n. 10, del 24 giugno 2024, ratificato con deliberazione della Giunta esecutiva n. 15, del 11 settembre 2024, è stata indetta una procedura di gara, ai sensi dell'articolo 71 del Codice dei contratti pubblici, tramite piattaforma PlaceVDA di In.VA. S.p.a., con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 108, comma 2, lettera a), del D. Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento in concessione dei servizi di bar caffetteria e di somministrazione di alimenti presso la sede dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste di via Monte Vodice, di somministrazione di bevande calde, fredde ed alimenti solidi preconfezionati a mezzo di distributori automatici e semiautomatici e della fornitura ed installazione di refrigeratori d'acqua a rete idrica, in noleggio, presso le sedi dell'Università;

all'esito della predetta procedura di gara, è stata proposta l'aggiudicazione a favore del Concessionario, come risulta dai verbali della Commissione di gara in data 04 settembre 2024;

a seguito dei controlli effettuati dalla Centrale Unica di Committenza, l'operatore economico individuato è risultato regolare e, pertanto, la proposta di aggiudicazione è stata confermata in data 16 settembre 2024;



con delibera del Consiglio dell'Università n. 74, del 26 settembre 2024, l'Università ha approvato la proposta di aggiudicazione a favore del Concessionario ai sensi dell'articolo 71 del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n. 36/2023);

in data 04 novembre 2024 il Concessionario ha costituito cauzione definitiva con polizza fidejussoria n. B.2024.1323196, rilasciata dalla compagnia di assicurazione Accelerant Insurance Europe SA/NV, secondo quanto previsto nel capitolato tecnico e nell'articolo 117 del Codice dei Contratti (D. Lgs. n. 36/2023) consegnando l'originale all'Ateneo (prot. Univda 17143/2024);

in data 25 novembre 2024 (prot. Univda 18957/2024), l'Ateneo ha trasmesso la documentazione concernente l'agibilità e conformità degli spazi, degli impianti, degli arredi e le planimetrie. Tale documentazione è stata integrata in data 24 dicembre 2024 con la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (prot. Univda 1063/2025).

Articolo 1 – Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti prodotti dall'Ateneo prevalgono sugli atti ed i documenti prodotti dal Concessionario, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dal medesimo ed accettate dall'Ateneo.

Articolo 2 – Oggetto del contratto

1. L'Università, come sopra rappresentata, affida al Concessionario che, come sopra rappresentato, accetta la concessione del servizio di gestione del bar caffetteria e di somministrazione di alimenti sito presso la sede dell'Università della Valle d'Aosta – Université de la Vallée d'Aoste in Aosta, via Monte Vodice, del servizio di somministrazione di bevande calde, fredde ed alimenti solidi preconfezionati a mezzo di distributori automatici e semiautomatici e della fornitura ed installazione di refrigeratori d'acqua a rete idrica, in noleggio, presso le sedi dell'Università. CIG B2493E23B5.

Articolo 3 – Condizioni della Concessione e verifiche

1. Il Concessionario si obbliga ad eseguire i servizi oggetto della concessione di cui trattasi con l'osservanza delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto, nell'Offerta del Concessionario, nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato Tecnico. L'Ateneo si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza dei servizi prestati dal Concessionario, anche per mezzo del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Articolo 4 – Domicilio e modalità di comunicazione

1. A tutti gli effetti del presente atto, il Concessionario elegge il proprio domicilio legale in via Girolamo Benzoni, n. 45, in Roma (RM), CAP 00154, PEC postagsi@pec.gestioneserviziintegrati.it ove è convenuto che possono essere comunicati o notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al presente Contratto. Il Concessionario è tenuto a comunicare all'Ateneo ogni successiva variazione del domicilio dichiarato.

Articolo 5 – Norme regolatrici

1. L'esecuzione del presente Contratto è regolata:



- a) dalle clausole del presente atto, che costituiscono manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Ateneo e il Concessionario relativamente alle prestazioni contrattuali;
- b) dal D. Lgs. n. 36/2023, recante "Codice dei contratti pubblici" e sue modificazioni e integrazioni;
- c) dalle vigenti disposizioni di legge e dai regolamenti di Ateneo, in particolare il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- d) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti.

Articolo 6 – Durata

1. La Concessione ha una durata di 5 anni decorrenti dalla data del verbale di avvio dei servizi.
2. L'Università si riserva la facoltà di valutare i servizi erogati e di verificarne la qualità, a proprio insindacabile giudizio. In caso detta verifica risulti positiva, la durata contrattuale potrà essere rinnovata per un ulteriore quinquennio.

Articolo 7 – Canone e modalità di pagamento

1. Il canone annuo di concessione, come risultato all'esito della procedura, viene convenuto ed accettato in Euro 36.001,00 (trentaseimilauno/00), al netto dell'Iva nella misura di legge, oneri di legge ed opzioni.
2. Il pagamento del canone è stabilito in quattro rate trimestrali anticipate, a fronte dell'emissione di fattura da parte dell'Ateneo. Entro il quinto giorno lavorativo del primo mese del trimestre di riferimento - ovvero, se sabato o festivo, entro il primo giorno lavorativo successivo - il Concessionario versa all'Ateneo la quota parte trimestrale di canone annuo.
3. I pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente mediante PagoPA.

Articolo 8 – Utenze

1. I consumi elettrici e di acqua potabile sono a carico del concessionario.
2. Il calcolo della prima annualità verrà effettuato a forfait, addebitato secondo i tempi e le modalità di cui al precedente articolo 7.
3. Le parti concordano che gli importi per la prima annualità, oneri e IVA nella misura di legge esclusi, saranno pari a Euro 12.500,00 per l'energia elettrica e Euro 660,00 per l'acqua potabile.
4. A partire dalla seconda annualità contrattuale, sulla base delle evidenze e dell'esperienza emerse, le parti si impegnano a una ricontrattazione degli importi relativi alle utenze. La ricontrattazione potrà includere una modifica sia degli importi sia delle modalità di calcolo da forfettarie a puntuali.
5. La ricontrattazione dovrà concludersi entro il mese di gennaio tramite scambio di note a firma delle parti.

Articolo 9 – Tracciabilità dei flussi

1. Il Concessionario dovrà adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010. L'Università risolverà il Contratto qualora il Concessionario non rispetti la suddetta legge.
2. Il Concessionario e l'Università saranno responsabili del trattamento dei dati personali dei quali verranno eventualmente a conoscenza nel corso dell'esecuzione del presente Contratto in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. n. 96/2003. Tali dati potranno essere utilizzati per finalità strettamente legate all'esecuzione del presente Contratto. Il Concessionario potrà citare i termini essenziali del Contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare od appalti.



Articolo. 10 – Penali

1. L'Ateneo si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza dei servizi prestati dal Concessionario, nonché il diritto di effettuare tutti i controlli atti a verificare l'adempimento delle prestazioni oggetto del contratto ed il rispetto dei termini previsti dal Capitolato tecnico e dal presente Contratto.
2. Su richiesta dell'Ateneo, il Concessionario sarà tenuto a fornire giustificazioni scritte in relazione ad eventuali contestazioni e a rilievi avanzati.
3. Fermo restando quanto previsto in altre parti del presente Contratto, il Concessionario se non ottempera - per cause non dipendenti dall'Ateneo ovvero di forza maggiore o caso fortuito - alle prescrizioni contrattuali, sarà soggetto a penalità secondo gli importi e nei casi di seguito indicati:
 - in caso di ritardo nell'apertura del servizio di bar caffetteria e di somministrazione di alimenti rispetto a quanto stabilito nel Capitolato Tecnico o nel presente Contratto, si applicherà una penale giornaliera pari ad Euro 400,00 (quattrocento/00);
 - in caso di mancato rispetto degli orari e dei giorni di apertura del servizio di bar caffetteria e di somministrazione di alimenti, rispetto a quanto indicato nel Capitolato Tecnico oppure in caso di mancato rispetto di quanto concordato con l'Università in caso di aperture straordinarie, si applicherà una penale pari ad Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) per singola infrazione;
 - in caso di mancata sostituzione del personale di servizio, a seguito di richiesta scritta da parte dell'Ateneo, trascorsi 15 giorni dal suo ricevimento, si applicherà una penale pari ad Euro 200,00 (duecento/00);
 - per ogni giorno di ritardo nel pagamento del canone, rispetto alle tempistiche previste nel Capitolato Tecnico, l'Ateneo avrà la facoltà di applicare una penale pari ad Euro 100,00 (cento/00);
 - nel caso in cui il Concessionario esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico e nel presente Contratto nonché - ove compatibili e/o migliorative per l'Università – nell'Offerta Tecnica presentata in sede di gara, si applicherà una penale commisurata alla gravità dell'inadempimento, fino ad un importo massimo di Euro 1.000,00 (mille/00).

Articolo 11 – Risoluzione

1. Nel caso di inadempienze o omissioni nonché di inefficienza e/o inadeguatezza dei servizi offerti, di esecuzione irregolare, mancato rispetto del Disciplinare di gara e del Capitolato Tecnico, o di insufficiente prestazione di servizio, l'Ateneo, a mezzo PEC, potrà intimare al Concessionario di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche norme contrattuali entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi.
2. L'Università si riserva il diritto di risoluzione del Contratto, nonché di rivalsa sulla cauzione, nei seguenti casi:
 - gravi violazioni degli obblighi contrattuali nonché di tutte le prescrizioni di cui al Capitolato Tecnico e al presente Contratto, non eliminate a seguito di formale diffida da parte dell'Università;
 - arbitraria sospensione o ingiustificata mancata esecuzione dei servizi o parte di essi;
 - insufficiente impiego di personale al fine di garantire la prevista qualità dei servizi, al riguardo l'Università si riserva la facoltà di ricorrere a controlli a campione;
 - fallimento del Concessionario;
 - mancato pagamento di una delle rate del canone di cui ai precedenti articoli 7 e 8; in tal caso l'Università si riserva di dare regolare preavviso di mora al Concessionario inadempiente; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine previsto dal predetto preavviso, il Contratto sarà risolto di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 cc.
3. L'ipotesi del protrarsi dell'inadempimento o del non esatto adempimento oltre il sopracitato termine dei 5 giorni è causa di risoluzione del presente Contratto, senza che il Concessionario abbia nulla a pretendere.



4. La risoluzione del Contratto verrà notificata dall'Università tramite PEC, nella quale sarà comunicata anche la data per la cessazione dei servizi.

Articolo 12 – Recesso

1. L'Ateneo ha il diritto di recedere unilateralmente, per giusta causa, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, dal contratto con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi al Concessionario tramite PEC o con lettera raccomandata A.R.
2. Per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del Concessionario;
 - nel caso di emanazione, nei confronti del Concessionario, di una o più misure di prevenzione, ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 1423/1956;
 - qualora taluno dei componenti dell'Organo di amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile Tecnico del Concessionario siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio;
 - qualora nel corso di esecuzione del contratto vengano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa in capo ai soggetti previsti dal D.Lgs. n. 218/2012;
 - qualora il Concessionario perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli previsti dal Disciplinare di gara e relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto lo stesso.
3. In caso di recesso, il Concessionario non avrà nulla da pretendere, rinunciando espressamente a qualsiasi eventuale ed ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso delle spese.

Articolo 13 – Garanzia Definitiva

1. Il Concessionario è obbligato, ai sensi dell'articolo 117 del Codice dei Contratti pubblici, a costituire una garanzia fideiussoria, a garanzia degli oneri per il mancato ed inesatto adempimento, pari al 10% dell'importo contrattuale intestata all'Ente Committente. Alla presente garanzia si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.
2. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ente Committente.
3. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata nel corso del quinquennio, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di conclusione del Contratto. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del Concessionario.
4. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'esecutore del contratto dovrà provvedere al reintegro. È fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
5. La cauzione dovrà avere validità a partire dal giorno di avvio dei servizi sino al termine del contratto.



Articolo 14 – Responsabilità e copertura assicurativa

1. Durante tutta la durata della concessione, il Concessionario dovrà ritenersi direttamente ed esclusivamente responsabile di ogni danno arrecato dal proprio personale, ai beni mobili ed immobili di proprietà dell'Ateneo o comunque da quest'ultimo detenuti o posseduti a diverso titolo.
2. Il Concessionario deve altresì ritenersi direttamente ed esclusivamente responsabile di ogni danno arrecato dal proprio personale a persone presenti a vario titolo (personale, studenti o visitatori) negli ambienti dell'Ateneo. La responsabilità sopra indicata ed ogni altra forma di responsabilità civile nei confronti di terzi e degli utenti dell'Università, derivante dalla gestione del servizio, sarà coperta da polizza assicurativa RC, per un massimale "unico" non inferiore ad Euro 3.000.000,00 per sinistro e per persona, che il Concessionario dovrà stipulare, con oneri a proprio carico, per la copertura di responsabilità civile verso terzi per danni a persone, animali e cose.
3. Detta polizza dovrà essere stipulata e consegnata in copia all'Università entro la data di avvio dei servizi. La summenzionata polizza dovrà esplicitamente contenere la clausola che per terzi s'intendono anche l'Università e tutti gli utenti che a qualsiasi titolo si trovino all'interno dell'Ateneo.

Articolo 15 – Obblighi del Concessionario

1. I servizi vengono concessi dall'Ateneo e accettati dal Concessionario sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al presente Contratto e del Capitolato Tecnico, che lo stesso ha dichiarato di accettare, avendolo sottoscritto in ogni sua parte, al momento della presentazione dell'offerta.
2. Fermi restando gli obblighi connessi alla riservatezza delle informazioni acquisite, il Concessionario potrà citare i contenuti essenziali del presente contratto, nel caso in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Concessionario medesimo a gare e appalti.

Articolo 16 – Assicurazioni sociali

1. Il Concessionario riconosce e si impegna ad assumere a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione del proprio personale occupato in esecuzione del presente Contratto, assumendo in proprio ogni responsabilità civile e penale in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente a persone e cose, sia dell'Ateneo che di terzi, in dipendenza delle prestazioni di cui sopra.
2. Il Concessionario si impegna, pena la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi del precedente articolo 11:
 - a) ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e/o collaboratori, in base alle leggi vigenti sulle assicurazioni sociali ed alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro;
 - b) ad attuare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data del contratto;
 - c) a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
3. I suddetti obblighi vincolano il Concessionario anche nel caso in cui esso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Articolo 17 – Foro competente

1. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione, alla validità ed alla risoluzione del presente Contratto, il Foro competente in via esclusiva sarà quello di Aosta.



Articolo 18 – Riservatezza e trattamento dati personali

1. In ottemperanza agli obblighi imposti dal Reg. UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003 s.m.i., il Concessionario:
 - sarà limitato e vincolato, nelle attività che comporteranno il trattamento dei dati personali, alle finalità contrattuali e/o all'adempimento di obblighi legali strettamente connessi e/o correlati alle finalità di cui al presente Contratto, ivi comprese tutte le azioni tese all'esercizio dei rispettivi diritti e legittimi interessi difensivi nel caso di inadempimento contrattuale;
 - assumerà la qualità di Responsabile del Trattamento (ovvero di Sub-Responsabile del Trattamento);
 - sarà obbligato - per tutta la durata del rapporto contrattuale - ad implementare misure adeguate alla gestione del rischio per il trattamento dei dati personali atte a garantire che il trattamento stesso avvenga nel rispetto delle prescrizioni contenute nel suddetto Regolamento UE e nelle leggi nazionali vigenti.
2. Il Concessionario, in quanto Responsabile del trattamento, sarà tenuto a:
 - non divulgare a terzi qualsiasi informazione di cui dovesse venire a conoscenza durante l'esecuzione del Contratto, per qualsiasi finalità estranea al corretto svolgimento del medesimo anche una volta cessato il rapporto contrattuale e comunque il termine di conservazione dei dati conferiti per l'espletamento delle finalità contrattuali sarà limitato entro un arco temporale non superiore al conseguimento delle finalità di cui al presente Contratto;
 - sottoscrivere, in persona del legale rappresentante, contestualmente al Contratto, la nomina quale Responsabile del trattamento, che contenga una clausola che disciplini le reciproche responsabilità in caso di eventuali danni basata sull'effettiva responsabilità nella causazione del danno, fatta salva la responsabilità in solido a tutela dell'interessato danneggiato;
 - osservare e attenersi agli obblighi e alle istruzioni che verranno impartite dall'Ateneo, in qualità di Titolare, nell'allegato al Contratto di nomina a Responsabile del trattamento contestualmente alla sottoscrizione del contratto principale di cui forma parte integrante e sostanziale (denominato "Accordo per il trattamento dei dati personali"), nonché in altro atto di natura contrattuale e ogni eventuale istruzione aggiuntiva che il Titolare dovesse ragionevolmente impartire per garantire la protezione e la sicurezza dei trattamenti e dei dati personali.

Articolo 19 – Codice di comportamento di Ateneo

1. Il Concessionario si impegna ad applicare alla presente concessione, per quanto compatibili, le disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università della Valle d'Aosta, pubblicato sul sito dell'Ateneo, www.univda.it, nella sezione denominata "Normativa".

Articolo 20 – Divieto di cessione del contratto

1. È fatto assoluto divieto al Concessionario di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, l'Ateneo ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto medesimo, ai sensi del precedente articolo 11.

Letto, approvato e sottoscritto.

Aosta, ---- --- 2024

Per l'Ateneo

Per il Concessionario



Il Concessionario dichiara di aver avuto conoscenza particolareggiata e perfetta di tutte le clausole contrattuali e dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di aver particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice civile. In particolare, dichiara di approvare specificamente le clausole e le condizioni di seguito indicate: articolo 1 (Premesse), articolo 3 (Condizioni della Concessione e verifiche), articolo 4 (Domicilio e modalità di comunicazione), articolo 6 (Durata), articolo 7 (Canone e modalità di pagamento), articolo 9 (Penali), articolo 10 (Risoluzione), articolo 12 (Recesso), articolo 13 (Garanzia Definitiva), articolo 15 (Obblighi del Concessionario), articolo 17 (Foro competente), articolo 19 (Codice di comportamento di Ateneo), articolo 20 (Divieto di cessione del contratto).

Per l'Ateneo

Per il Concessionario
